



Roma, Lì 16 novembre 2020

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

#### ***L'iter legislativo del decreto Ristori bis***

In G.U. n. 279 del 9 novembre 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Alla data del 10 novembre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro)

#### ***L'iter legislativo del decreto Ristori***

In G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, è pubblicato il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Alla data del 29 ottobre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

#### ***L'iter legislativo del decreto Rilancio***

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

#### ***Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104***

In G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è pubblicata la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

#### ***Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76***

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33 è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

#### ***Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125***

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.

e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l’obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso.

## NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### 1. Giudicato esterno e processo tributario: Cass., n. 24875/2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 6 novembre 2020, ha statuito che qualora due giudizi, pendenti tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in relazione alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto riferite ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto, giacché tale accertamento forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ciò anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il *petitum* del primo.

Nello specifico, è applicabile anche in materia tributaria il principio derivante dall’art. 1306, co. 2, c.c., a tenore del quale il condebitore può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale.

### 2. Studi di settore e onere della prova; Cass., n. 24870/2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 novembre 2020, ha affermato che, in tema di parametri e studi di settore, grava sul contribuente, sia nella fase amministrativa, sia nella fase contenziosa, l’onere di provare e allegare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, al fine di giustificare compiutamente un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato.

### 3. L’annullamento della pretesa impositiva e l’effetto sulle sanzioni correlate al tributo: Cass. n. 24732/2020

Nel caso di annullamento di una pretesa tributaria, la Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza depositata il 5 novembre 2020, che, benché l’impugnazione sia proposta con esclusivo riferimento all’imposta, essa, in virtù del suo effetto espansivo interno, si estende anche nei confronti delle sanzioni, in quanto direttamente dipendenti dalla statuizione sulla pretesa e sempreché le stesse non siano state annullate per ragioni diverse e autonome rispetto all’imposta.

### 4. Pro rata di detrazione in caso di fusione tra società soggette a regimi IVA diversi: Cass., n. 24708/2020

In tema di IVA, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 novembre 2020, ha affermato che, in caso di fusione per incorporazione, ai fini del calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. *pro-rata*) per l’anno di imposta in cui si è perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuati da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti pro rata, per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa. Pertanto, la società incorporante non può chiedere a rimborso un credito IVA vantato da una società incorporata e derivante dalle operazioni effettuate nell’anno di perfezionamento della fusione, poiché è da tenere nettamente distinti, da un lato, il diritto alla detrazione, che sorge per effetto dell’operazione, e, dall’altro, il diritto di credito che scaturisce dalle detrazioni, il quale origina solo per effetto della dichiarazione.

### 5. Interessi passivi nella determinazione del reddito di impresa e rapporti con il divieto di abuso del diritto: Cass., n. 23872/2020

Con la sentenza del 29 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, in applicazione del divieto di abuso del diritto, che costituisce un principio di ordine generale, è elusiva l’operazione con cui il contribuente deduca gli interessi passivi costituenti frutti civili di obbligazioni emesse dal contribuente medesimo e da questi poi ceduti ad altri acquirenti, fra i quali una società che successivamente veniva

incorporata., e, sotto forma di parziale pagamento ad altri per la cessione della propria partecipazione totalitaria azionaria, in totale assenza di un interesse economico effettivo.

Invero, il generale principio antielusivo preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, anche se non in palese contrasto con la normativa prevista, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano le operazioni.

**6. Contributo unificato: Cass., n. 23875/2020**

Ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza del 29 ottobre 2020, che le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, amministrativo e tributario, giacché nei loro confronti non opera alcuna specifica esenzione.

**7. Deducibilità dei cd. compensi reversibili e principio di competenza: Cass., n. 22479/2020**

Con la sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di determinazione dei redditi d'impresa, la deduzione dei compensi agli amministratori, in deroga al principio di competenza che informa la materia del reddito d'impresa, avviene in applicazione del principio di cassa.

Peraltro, laddove lo svolgimento dell'attività gestoria sia affidata, in forza di specifici accordi, a dipendenti di altra società, generalmente in posizione di controllo, e il relativo compenso sia direttamente erogato a quest'ultima (cd. compensi reversibili), si determina l'inapplicabilità della deroga anzidetta, con la conseguente rilevanza del costo quale spesa per prestazione di servizi e deducibilità secondo il generale principio di competenza.

**8. Atto istitutivo e di dotazione di un trust e non applicabilità delle imposte proporzionali sui trasferimenti: Cass., n. 24153/2020**

Con l'ordinanza del 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha statuito come in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non deve essere anticipata né all'atto istitutivo, né all'atto di dotazione, bensì deve essere riferita all'atto di trasferimento finale del bene al beneficiario.

Pertanto, la circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione non equivale in alcun modo a ad atto traslativo, ossia a trasferimento immediato e definitivo del bene.

**9. Dichiarazioni rese da terzi introdotte dal contribuente nel giudizio tributario e la loro rilevanza: Cass., n. 24294/2020**

Con la sentenza del 3 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, posto dall'art. 7, D. Lgs. 546/1992, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento, poiché tali dichiarazioni, in quanto assunte in sede extra-processuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.

Onde evitare, tuttavia, pregiudizi alla difesa del contribuente ed al principio di uguaglianza delle parti, è necessario riconoscere che, al pari dell'amministrazione finanziaria, anche il contribuente può introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra-processuale per far valere le proprie ragioni, in conformità ai principi del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU

**10. Atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, irrilevanza fiscale del vincolo di destinazione: Cass., n. 24233/2020**

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 novembre 2020, ha ribadito che non comporta incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza la sola applicazione del vincolo di destinazione che si realizza con l'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, con tutte le conseguenze in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva *ex art. 53 Cost.*

Difatti, se è vero che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale, tale utilità, però, non può concretizzare alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente medesimo e al trustee, giacché tale incremento si verificherà, eventualmente, in capo al futuro beneficiario finale. Pertanto, è la strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust a giustificarne, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

**11. Accertamento soci di s.r.l. e obbligo di motivazione dell'atto di accertamento: Cass. 24095/2020**

In tema di imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ha affermato, con la sentenza del 30 ottobre 2020, che l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii *per relationem* a quello riguardante i redditi della società a responsabilità limitata, ancorché a quest'ultima notificata, poiché il socio non partecipante all'amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 2426, comma 2, c.c., di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società.

**12. Reddito d'impresa e deducibilità delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato dell'amministratore: Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sent. n. 199/02/20**

La Commissione, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha statuito che gli accantonamenti del TFM, il quale, insieme al compenso degli amministratori, può essere liberamente determinato dalle parti, sono fiscalmente deducibili dalla società per l'importo previamente deliberato dall'assemblea dei soci, senza che ad esso debbano applicarsi le modalità di quantificazione del TFR e, quindi, senza limitazione della deducibilità in base all'importo quantificato secondo tali modalità rilevanti, appunto, per il solo TFR.

**13. Corte di Giustizia UE, Sez. I, 15 ottobre 2020, C-335/19**

Con la sentenza del 15 ottobre 2020, la Corte di Giustizia ha ritenuto sussistente il diritto del contribuente ad emettere, in sede di rettifica IVA, la nota di variazione in diminuzione anche nell'ipotesi di cessata attività. È, difatti, da ritenersi incompatibile con l'art. 90 della direttiva 2006/112/Ce una norma nazionale che subordini la riduzione succitata alla condizione, da un lato, che il debitore (cessionario o committente) sia registrato come soggetto passivo IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione né alla data di effettuazione dell'operazione, né al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare della riduzione in parola, e, dall'altro, che il creditore (cedente o prestatore) sia ancora registrato quale soggetto passivo IVA al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale.

## NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

**1. Decreto Ristori-bis: le misure di interesse per il Terzo settore**

Il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 149 (cd. decreto "ristori-bis") recante ulteriori disposizioni in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito le misure di interesse per il Terzo settore.

❖ **Art. 15 – "Fondo straordinario per il sostegno al Terzo settore".**

Sono stati stanziati 70 milioni di euro per interventi in favore di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. Il contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto destinato agli operatori IVA, né con l'accesso al fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsti rispettivamente agli artt. 1 e 3 del D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori).

❖ **Art. 28 – "Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi".**

Ai fini dell'erogazione del bonus di cui all'art. 17 del decreto ristori, si considerano cessati i rapporti collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

- ❖ **Art. 29 – “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.**  
Il Fondo risulta costituito dai 30 milioni di euro di risorse stanziati attraverso il decreto rilancio (art. 218 bis), ai quali si aggiungono ulteriori 50 milioni stanziati dal decreto ristori all'art. 3.
- 2. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dPCM del 3 novembre 2020.**  
Di seguito le misure rilevanti per il Terzo settore contenute nel dPCM del 3 novembre 2020.  
Nelle Aree gialle:
- ❖ Resta salva la possibilità di svolgere attività sportiva all'aperto, ma viene preclusa la possibilità di utilizzare gli spogliatoi interni ai circoli sportivi, pubblici e privati.
  - ❖ In tema di mobilità, il generale divieto di spostamento previsto dalle 22:00 alle 5:00 non vige per i volontari che operano nell'ambito di un'associazione di volontariato.
- Nelle Aree arancioni e rosse:
- ❖ Non operano per i volontari le disposizioni che limitano gli spostamenti.
  - ❖ È esclusa la possibilità di svolgere attività sportiva in luoghi chiusi e in forma collettiva.
- 3. Risposta ad interpello n. 523 del 2020: qualificazione ai fini IVA dell'attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione.**  
L'Agenzia, argomentando attraverso precedenti atti di prassi e rilevanti orientamenti europei, ha ritenuto che l'attività svolta dalla Fondazione ONLUS possa dirsi economica e svolta con modalità imprenditoriali. Infatti, l'ente non solo ricorre ad un ingente capitale per la realizzazione della struttura, ma anche ad un bando di gara per la realizzazione e l'affidamento della gestione stabilendo per contratto diritti economici espressi.  
Pertanto, la prestazione nel suo complesso assume rilevanza ai fini IVA e il relativo canone dev'essere assoggettato all'imposta nella misura ordinaria.  
Ne consegue il diritto alla detrazione in capo alla Fondazione per i servizi di realizzazione della struttura e quelli di concessione in gestione. L'Agenzia ha riconosciuto che ai corrispettivi previsti contrattualmente per la realizzazione della struttura e per l'acquisto dei beni finiti destinati alla costruzione si applica un'aliquota IVA ridotta del 10%.  
Inoltre, per quanto concerne il trattamento ai fini IRES dei canoni versati alla Fondazione dal gestore della struttura, l'Agenzia prende a riferimento il regime Onlus, in forza del quale tali attività sarebbero riconducibili a quelle “direttamente connesse”, non imponibili ai sensi del 150 del TUIR.  
Tuttavia, nel caso qui in commento, mancherebbero i requisiti di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività istituzionali Onlus e tale disallineamento impone un assoggettamento alle regole ordinarie di tassazione.
- 4. In data 2 novembre 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione degli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS), relativi alla nomina dell'organo di controllo e del revisore legale.**  
L'art. 30 del CTS prevede per le fondazioni l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo nel caso di superamento, per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110.000,00 euro; (ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000,00 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.  
L'art. 31 del CTS sancisce l'obbligo per le associazioni e le fondazioni di nominare un revisore legale (o una società di revisione) al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 1.100.000,00 euro; (ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000,00 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 12 unità.  
Nella nota n. 11560 il Ministero ha specificato che il computo dei due esercizi consecutivi per verificare il raggiungimento delle suddette soglie deve partire dall'esercizio finanziario 2018.

Ne deriva, a tal fine, che l'ente deve considerare i dati del consuntivo di bilancio di esercizio 2018/2019.

## **NOVITÀ IN TEMA DI START UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI**

### **1. Dal 2021, previste variazioni per gli *internazionali filin fee***

Come segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sezione Marchi e Brevetti in data 9 novembre 2020, la WIPO, c.d. "World Intellectual Property Organization", secondo quanto disposto dal trattato di cooperazione in materia di brevetti, c.d. "Patent Cooperation Treaty", acronimo PCT, ha previsto l'aumento degli importi della tassa internazionale di deposito, c.d. "*international filing fee*" per le domande internazionali di brevetto presentate dal 1° Gennaio 2021.

Sulla scorta di quanto precede, si evidenzia come l'incremento delle detrazioni a favore dei richiedenti che si avvarranno del sistema di deposito telematico ePCT compenserà, in parte, l'aumento della tassa di deposito.

Invece, per la tassa di trasmissione, c.d. "*transmittal fee*" e alla tassa di ricerca, c.d. "*search fee*" non risultano apportate variazioni.

### **2. Economia circolare, dal 10 dicembre il via per domande di Ricerca e Sviluppo**

Lo scorso 8 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la possibilità di presentare, a partire dal prossimo 10 dicembre 2020, le domande di agevolazioni, in favore di progetti di Ricerca e Sviluppo, per la riconversione produttiva, nell'ambito dell'economia circolare, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi ovvero servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, c.d. "Key Enabling Technologies", acronimo KETs.

Per siffatta misura, prevista dal D.l. n. 34 del 2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito in l. n. 58 del 2019, sono disponibili le seguenti risorse: 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa con cui vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

### **1. Ulteriori precisazioni sull'art. 124 del decreto Rilancio: la risposta ad interpello n. 525 del 2020**

Con la presente risposta ad interpello l'Amministrazione finanziaria ritorna sul tema dell'agevolazione IVA, prevista dal decreto Rilancio, in riferimento alle cessioni di beni utilizzati per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda, in proposito, che tale agevolazione si sostanzia nella previsione del regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, per tali cessioni, e, successivamente, nell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5%, purché i beni oggetto delle cessioni siano qualificati come Dpi e siano destinati a finalità sanitarie.

Nel caso oggetto del presente interpello, l'istante chiede ulteriori specificazioni proprio in merito al concetto della finalità sanitarie e ai destinatari dell'esenzione.

Nel rendere la risposta, l'Agenzia delle Entrate ricorda quanto già chiarito con la circolare n. 26/2020, evidenziando, in particolare, che gli articoli di abbigliamento protettivo, per essere agevolabili, devono avere le seguenti caratteristiche:

1. avere i codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D
2. essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020
3. essere destinati all'utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Inoltre, sempre nella citata circolare viene chiarito che per quanto riguarda l'ambito applicativo "*emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è*

*applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione*". In base a queste argomentazioni e a quanto già chiarito dalla circolare n. 26/2020, con la risposta odierna l'Agenzia precisa che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.

## **2. Aliquota IVA per il sapone non igienizzante: la risposta ad interpello 530/2020**

La risposta ad interpello n. 530/2020 precisa la tipologia di detersivi che possono beneficiare dell'agevolazione riconosciuta dall'art. 124 del decreto Rilancio.

Nello specifico, il documento di prassi afferma che le cessioni di saponi di uso comune "da toilette" non possono essere ricompresi tra i beni che beneficiano della predetta agevolazione, vale a dire dell'esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e dell'aliquota ridotta al 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

Nel fornire la risposta, si ricorda come analoghe precisazioni siano già state fornite in una precedente risposta ad interpello, vale a dire la n. 370/2020, laddove l'agevolazione era stata ritenuta applicabile esclusivamente ai detersivi disinfettanti.

## **3. Consulenza giuridica n. 11: applicazione dell'IVA ridotta sugli impianti**

La risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 11 afferma un principio in riferimento all'applicazione dell'IVA su impianti e attrezzature.

Più nello specifico, si riporta che l'obbligatorietà delle verifiche periodiche da effettuare su impianti e attrezzature, sancita da norme, non basta da sola a determinare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%. La conclusione alla quale giunge l'Amministrazione finanziaria, infatti, si basa sulla considerazione che l'imposta ridotta si addice soltanto a lavori, che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Analogo trattamento agevolativo non può, invece, essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori dal datore di lavoro, che il D.lgs. n. 81/2008 obbliga a periodici controlli. In questo caso, infatti, si tratta appunto di attrezzature da lavoro e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

## **ALTRE NOVITÀ**

### **1. Provvedimento 6 novembre 2020: regolarizzazione delle attività finanziarie all'estero detenute nel 2017**

Si segnala il provvedimento emanato in data 6 novembre 2020, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha definito le modalità attraverso le quali i contribuenti possono procedere alle comunicazioni finalizzate all'adempimento spontaneo in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero nel 2017 e non dichiarate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definite le modalità per procedere alla dichiarazione degli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

È stabilito che le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi, saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; invece, le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione "l'Agenzia scrive" del cassetto fiscale.

Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori chiarimenti.

### **2. Risposta ad interpello n. 533 del 2020: precisazioni sulla c.d. "Sanatoria Aire"**

Con la risposta ad interpello in commento, l'Amministrazione finanziaria rende una precisazione in merito alla sanatoria "Aire", affermando la non applicazione dell'agevolazione prevista per lavoratori impatriati nei confronti del cittadino italiano che abbia frequentato per gli anni accademici 2016 e 2017,

un master all'estero senza iscrizione all'Aire e senza aver maturato il periodo minimo di residenza fuori dai confini ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nel rendere la risposta, l'Agenzia ripercorre la complessa evoluzione del beneficio, illustrando che, in caso di rientro prima del 30 aprile 2019, come nella vicenda oggetto dell'interpello, le regole da rispettare sono quelle fissate dalla normativa vigente fino a quella data; di conseguenza, a determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

In particolare, in tal caso, usufruiscono del taglio d'imposta i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali che:

a) hanno una laurea e hanno svolto "*continuativamente*" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

b) hanno svolto "*continuativamente*" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

In merito alla sanatoria "Aire", è specificato che l'agevolazione intende consentire di dimostrare il possesso del requisito della residenza all'estero di almeno due periodi d'imposta in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all'Aire.

L'istante, nel caso concreto, non è in possesso del requisito della residenza di due anni all'estero prima del rimpatrio ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. I due anni accademici, dunque, non sono sufficienti a soddisfare il requisito della permanenza fuori dallo Stato per un periodo minimo, e tale circostanza gli preclude la possibilità di accedere alla "*sanatoria Aire*"

\*\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**